



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Al Sindaco e al Segretario del

Comune di

11020 AYAS (AO)

TRASMISSIONE VIA PEC

Allegati: n. 2

Réf. n° - Prot. n. 7123/del
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 29/3/11

Oggetto: Elezioni amministrative del 15 maggio 2011. Istruzioni per la compilazione e la presentazione dei rendiconti delle spese per la campagna elettorale, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, da ultimo modificata dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 38.

Con la presente si richiede alle SS.LL. di voler consegnare ai delegati di lista, in occasione della presentazione delle liste elettorali, prevista per i giorni **15 e 16 aprile p.v.**, gli allegati alla presente nota, concernenti le istruzioni per la compilazione dei rendiconti per le spese elettorali, predisposti dalla Commissione di Garanzia regionale, istituita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, che disciplina la materia del controllo delle spese elettorali in occasione delle elezioni comunali.

L'articolo 3, comma 1 della stessa legge, infatti, dispone che i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati depositino presso la Direzione enti locali della Presidenza della Regione, **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti**, il rendiconto relativo alle spese della campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, stabilendo, nel contempo, agli articoli 4 e 5 della legge, i limiti e le tipologie delle stesse.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della stessa legge, nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, come il Comune di Ayas, fermo restando **l'obbligo per le liste di candidati di non superare i limiti di spesa** previsti dalla legge regionale e **di depositare, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto al Comune** (che dovrà procedere, nei successivi cinque giorni, alla sua pubblicazione nel

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

entilocali@regione.vda.it

www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

*proprio sito internet per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte dei cittadini interessati), qualora sia stata presentata **una sola lista di candidati**, la stessa è **esonerata** dall'obbligo di presentazione del rendiconto **alla Commissione di garanzia regionale**.*

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
(Nadia BENNANI)

ALLEGATI:

- Istruzioni per la compilazione del rendiconto per le spese elettorali predisposte dalla Commissione di Garanzia regionale corredate, in calce, da un prospetto relativo al limite delle spese ammissibili per ogni lista di candidati.
- Modello di rendiconto.

IF/

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RENDICONTO PER LE SPESE ELETTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, N. 4, DA ULTIMO MODIFICATA DALLA L.R. 23 NOVEMBRE 2009, N. 38, AVENTE PER OGGETTO:

“Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale)”.

Si riportano di seguito alcuni indirizzi interpretativi inerenti alle disposizioni della legge in esame, adottati dalla Commissione di Garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, insediatasi in occasione delle elezioni generali comunali svoltesi nell’anno 2010.

1. PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti** (e quindi **entro il 15 luglio 2011**, salvo eventuale turno di ballottaggio) devono essere depositati presso la Direzione enti locali della Presidenza della Regione, nella sede di Piazza della Repubblica n. 15, 11100 Aosta, i rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale. L’inoltro potrà essere effettuato allo stesso indirizzo anche per posta unitamente a fotocopia di un documento di identità, se privi di sottoscrizione autenticata, ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19.

I soggetti legittimati a presentare il rendiconto e ad attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dello stesso sono:

- a) per i partiti e i movimenti: il Presidente della locale Sezione del partito o del movimento, un delegato munito di mandato da parte dei rappresentanti legali del partito o del movimento. Il rendiconto può essere presentato dal delegato di un partito o di un movimento, soltanto se la lista sia stata appoggiata ufficialmente dal partito o movimento medesimo;
- b) per le liste: un delegato nominato dai membri della lista o eventualmente indicato al momento della presentazione delle liste stesse.

In ogni caso, è abilitato a presentare il rendiconto per la propria lista anche il candidato alla carica di sindaco o di vice sindaco.

Si rammenta che, fermo restando **l’obbligo per tutte le liste presentate di non superare i limiti di spesa, le liste uniche** presentate nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 4/1997, **sono esonerate dall’obbligo di presentazione del rendiconto** alla Commissione di garanzia regionale; entro lo stesso termine previsto per la presentazione del rendiconto alla Commissione di garanzia regionale (60 giorni dalla proclamazione degli eletti), **tutte le liste (liste uniche comprese) devono depositare i rendiconti in copia presso il Comune**, che li deve pubblicare, nei successivi cinque giorni, nel

proprio sito Internet, per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte dei cittadini.

2. TIPOLOGIA E LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI

A) Spese

Le tipologie ed i limiti delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della l.r. 4/1997.

Si precisa che per l'identificazione delle spese relative alla campagna elettorale occorre prendere in considerazione il periodo della loro effettuazione "in funzione elettorale", ossia la destinazione funzionale diretta alla campagna elettorale. Pertanto, dando prevalenza alla loro destinazione sostanziale, nelle spese elettorali da rendicontare dovranno includersi, a prescindere dal momento in cui sono state effettuate, tutte quelle finalizzate alla competizione elettorale, così come le spese fatturate anche in tempi successivi alla data delle elezioni o i debiti verso fornitori per spese di cui è stato posticipato il pagamento, o ancora le spese oggetto di fatture non quietanzate.

Articolo 4 l.r. 4/1997

In base ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, devono essere comprese tra le spese elettorali complessivamente sostenute dalla lista anche le spese affrontate individualmente dai singoli candidati, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nazionale per le elezioni al Parlamento.

I limiti di spesa fissati dall'articolo in esame s'intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5 l.r. 4/1997

Devono essere analiticamente indicati nel rendiconto:

- le spese sostenute tanto direttamente "dalla lista", quanto da partiti, movimenti, sostenitori, sponsor (a titolo di esempio, vanno conteggiate le spese sostenute da un partito per la stampa e distribuzione di volantini ecc.);
- il valore di beni e servizi di tipo professionale o imprenditoriale che un sostenitore (o un candidato) abbia fornito a titolo gratuito (si pensi al caso di un tipografo professionista che si offra, quale sostenitore, di stampare gratuitamente dei dépliant elettorali). Qualora i medesimi servizi non abbiano carattere professionale (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stampa di volantini di tipo amatoriale), dovrà conteggiarsi il solo valore dei beni "primari" utilizzati (nell'esempio riportato, inchiostro e carta).

La lettera e), del comma 1 dell'articolo 5 va considerata quale norma di chiusura, comprensiva pertanto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo per la campagna elettorale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute per aprire un conto corrente bancario collegato alle spese elettorali).



Alle spese documentate e ai servizi gratuiti ricevuti **dovranno essere obbligatoriamente sommate** le spese di viaggio, telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, che sono calcolati **in misura forfetaria in percentuale fissa del 20 per cento** dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Diversamente da quanto avvenuto precedentemente alle ultime modificazioni apportate alla l.r. 4/1997, dovranno, invece, essere rendicontate le spese postali, in quanto non inserite nelle spese forfetizzate nella misura del venti per cento.

Il totale delle spese documentate, dei servizi gratuiti ricevuti e delle spese forfetizzate, come dinanzi determinate, non dovrà comunque superare i limiti di spesa complessiva di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3.

Non sono invece considerate spese quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

B) Fonti di finanziamento

I soggetti che presentano i rendiconti dovranno indicare in modo dettagliato anche le fonti di finanziamento a copertura delle relative spese elettorali, distinguendo tra fonti proprie, contributi di terzi e servizi gratuiti ricevuti.

3. CONTROLLI E SANZIONI

A) Controlli

Articolo 6 l.r. 4/97

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6, qualora dall'esame dei rendiconti e dell'allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità **o la non conformità alla legge**, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

Entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

B) Sanzioni

Articolo 8 l.r. 4/97

L'articolo 8 stabilisce, rispettivamente, le **sanzioni** che la **Commissione** provvede ad accertare, contestare e applicare, per i candidati, i partiti, movimenti e liste, per i casi di violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge, di irregolarità nella dichiarazione o di mancata presentazione del rendiconto. In particolare è prevista:

- a) sanzione amministrativa non inferiore all'importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo, nel caso di accertata **violazione dei limiti di spesa** (*comma 1*);
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 20.000, in caso di **irregolarità nel rendiconto** (*comma 2*);
- c) sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 25.000, in caso di **mancata presentazione del rendiconto** nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1. (*comma 3*)

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/1997, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazione per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla **Commissione** e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (**Co.Re.Com.**) i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di colore che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il **Co.Re.Com** provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 nei confronti dei soggetti inadempienti (*articolo 8, comma 4*).

4. INTERVENTI DEL COMUNE

Articolo 9 l.r. 4/97

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (31 marzo 2011) il Comune è tenuto a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, **senza oneri per il Comune stesso**.

* * * * *

Al fine di facilitare la redazione del rendiconto, si allega un modello elaborato dalla Commissione di garanzia, che potrà essere utilizzato per la presentazione del rendiconto e si riporta, in calce alla presente, il prospetto relativo al limite delle spese ammissibili per ogni lista di candidati.

Si fa presente, infine, che nel sito internet della Regione (www.regione.vda.it), sezione enti locali, elezioni comunali Ayas 15 maggio 2011, è possibile reperire tutta la documentazione inerente la compilazione dei rendiconti, comprese le presenti istruzioni ed il modello di rendiconto.

LIMITE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 MAGGIO 2011 Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, modificata dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 38				
Denominazione del Comune	Popolazione residente al 31/12/2009	Limite di spesa <i>(Parametro fisso 3.600,00 euro+ 0,45 x abitante)</i>		
		Totale	<i>Di cui: Spese documentate (punto 1) modello rendiconto)</i>	<i>Di cui: Spese non documentate- 20% forfetizzato (punto 3) modello rendiconto)</i>
AYAS	1.348	4.206,60	3.505,50	701,10

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, n. 4

RENDICONTO SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

COMUNE DI

AYAS

LISTA N.

DENOMINAZIONE LISTA

LIMITE DI SPESA

€ 4.206,60

1) SPESE DOCUMENTATE (art. 5, comma 1)

DESCRIZIONE ¹	DOCUMENTAZIONE D'APPOGGIO ²	IMPORTO
Totale 1		

2) BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO

BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale 2		

Totale parziale 3 (1 + 2)	
----------------------------------	--

3) SPESE NON DOCUMENTATE (art. 5, comma 2)

- spese di viaggio, telefoniche e oneri finanziari passivi (20% del totale parziale 3)	IMPORTO FORFETTARIO

TOTALE SPESE 4 (1+2+3)	
-------------------------------	--

¹ La descrizione della spesa deve essere il più possibile precisa e dettagliata.

² La documentazione d'appoggio (**fatture, ricevute, scontrini fiscali**) deve essere indicata per ogni singola voce di spesa ed allegata in copia.

FONTI DI FINANZIAMENTO (art. 3, comma 1)

FONTI DI FINANZIAMENTO PROPRIE ³	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale 1		

CONTRIBUTI DA TERZI	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale 2		

BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale 3		

TOTALE complessivo dei finanziamenti 4 (1 + 2 + 3)	
---	--

³ I contributi dei candidati che finanziano in parti uguali le spese possono essere elencati cumulativamente (es. tutti i candidati hanno finanziato le spese in parti uguali).

Articolo 8, comma 3, l.r. 4/1997: *La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'art. 3, comporta, previa diffida a provvedere entro i successivi quindici giorni da parte della Commissione, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 25.000.*

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di _____, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, che i dati contenuti nel presente rendiconto corrispondono alle spese sostenute ed ai finanziamenti ricevuti in relazione alla campagna elettorale per le elezioni comunali del 15 maggio 2011.

Firma

(da apporsi in presenza del funzionario competente a ricevere il rendiconto⁴)

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). I dati forniti verranno utilizzati, anche in forma digitale, per i soli scopi di cui alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione enti locali.

⁴ Ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 19/2007, il presente rendiconto è valido se sottoscritto dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero se sottoscritto e presentato, o spedito per posta o per via telematica, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.